



COMUNE DI OLLOLAI

PROVINCIA DI NUORO

**DISCIPLINARE
PER LA CONCESSIONE DI MISURE
URGENTI DI SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO
DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI
CANONI DI LOCAZIONE E DELLE
UTENZE DOMESTICHE.
*(ART. 53, COMMA 1, DEL D.L. 73/2021)***

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Requisiti di ammissione

Art. 4 – Entità del contributo

Art. 5 – Modalità di concessione del contributo ed individuazione dei beneficiari

Art. 6 – Procedura per la concessione del contributo

Art. 7 – Modalità di utilizzo del contributo

Art. 8 – Verifica e controlli

Art. 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

Art. 10 - Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche di cui all'art. 53 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 e dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.

Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- per “canone di locazione” quello risultante da contratto regolarmente registrato;
- per “utenze domestiche” esclusivamente quelle intestate ad uno dei componenti il nucleo anagrafico e riferiti all'abitazione principale, ricomprese nel seguente elenco:

- ✓ **Tassa TA.RI;**
- ✓ **Servizio elettrico;**
- ✓ **Servizio idrico;**
- ✓ **Servizio gas/metano;**
- ✓ **Spese per altre fonti di riscaldamento rendicontabili** (es. legna e/o pellet con fattura o scontrini).

Non sono compresi i costi per i quali l'interessato sia già stato ammesso ad usufruire di altri contributi pubblici (RDC, L. 431/98,etc)

Ai fini della determinazione dell'entità del sostegno economico, verranno presi in considerazione solo i costi riferiti ad utenze intestate ad uno dei componenti il nucleo anagrafico e riferiti all'abitazione principale.

Art. 3 – Requisiti di ammissione

Possono presentare domanda i nuclei più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno.

In particolare:

- Nuclei familiari residente nel Comune di Ollolai;
- Nuclei il cui reddito mensile sia pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti:

Ampiezza della famiglia	Soglia povertà mensile definita dall'ISTAT	Soglia povertà annuale
1 componente	€ 656,97	€ 7.883,64
2 componenti	€ 1.094,95	€ 13.139,40
3 componenti	€ 1.456,28	€ 17.475,36

4 componenti	€ 1.784,77	€ 21.417,24
5 componenti	€ 2.080,40	€ 24.964,80
6 componenti	€ 2.365,09	€ 28.381,08
7 e più componenti	€ 2.627,88	€ 31.534,56

- Per reddito mensile si intende qualsiasi entrata anche esente Irpef percepita da tutti i componenti il nucleo familiare.
- Ogni nucleo familiare può presentare una sola istanza.

Articolo 3 – Entità del contributo

L'importo massimo attribuibile, *una tantum*, a ciascun nucleo familiare è definito in base a quanto riportato di seguito:

Componenti Nucleo familiare	Contributo massimo concedibile
1	€ 250,00
2	€ 300,00
3	€ 350,00
4	€ 400,00
5	€ 450,00
6	€ 500,00
7 e più	€ 550,00

Art. 4 – Modalità di concessione del contributo spesa ed individuazione dei beneficiari

Ai fini della formazione della graduatoria si terrà conto:

- delle **relazioni tecniche del servizio sociale** che segnalano a questo Comune motivate necessità di concedere il contributo a determinati utenti, anche già seguiti dai predetti uffici non già assegnatari di qualsivoglia forma di sostegno pubblico;
- delle **istanze di parte** dei residenti. A tal fine viene predisposto dall'Area Amministrativa specifico **avviso** e la **relativa graduatoria**.

Il contributo viene assegnato, con carattere di priorità e fino ad esaurimento fondi, ai soggetti indicati dalle relazioni tecniche del Servizio sociale cui seguiranno quelli privi di altro sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme

di sostegno previste a livello locale o regionale). La graduatoria verrà predisposta assegnando le risorse, come da tabella art. 3, a partire da coloro che percepiscono un reddito mensile inferiore.

I percettori di forme di sostegno pubblico possono comunque presentare la domanda.

In questi casi, laddove all'interno del nucleo siano presenti destinatari di qualsiasi forma di sostegno pubblico, questo dovrà essere dichiarato nel modulo di autocertificazione, indicando la tipologia di sostegno e la somma percepita mensilmente.

Se il numero di beneficiari indicati sono tali da consentire l'utilizzo di ulteriori risorse disponibili tra quelle assegnate, è predisposta una graduatoria fra coloro che sono già assegnatari di sostegno pubblico assegnando proporzionalmente le risorse a partire da coloro che percepiscono un reddito mensile inferiore.

Art. 5 – Procedura per la concessione del contributo

Il competente ufficio comunale invita i servizi sociali a comunicare i soggetti che, in base ad una motivata valutazione, necessitano del contributo. A tali soggetti viene assegnato il contributo con carattere di priorità.

Il Comune di OLLOLAI pubblica specifico avviso per la raccolta di istanze di parte di singoli cittadini e redige una graduatoria in base ai criteri di cui all'art. 4, del presente disciplinare.

L'elenco dei beneficiari di cui al punto 1 e **la graduatoria** di cui al punto 2 del presente articolo **sono approvati con determinazione del responsabile del Settore Sociale.**

Art. 6 – Modalità di utilizzo del contributo

Il contributo economico sarà da intendersi quale parziale abbattimento degli oneri di gestione dell'abitazione principale e della vita familiare, per i seguenti pagamenti:

- ✓ **Tassa TA.RI;**
- ✓ **Servizio elettrico;**
- ✓ **Servizio idrico;**
- ✓ **Servizio gas/metano;**
- ✓ **Spese per altre fonti di riscaldamento rendicontabili** (es. legna e/o pellet con fattura o scontrini).
- ✓ **Canone di locazione** (solo se in possesso di regolare contratto di locazione, registrato).

L'importo è una tantum ed è compatibile con altre forme di agevolazioni e con l'erogazione di altre forme di contributi pubblici.

Le utenze devono essere intestate al richiedente o ad un componente del nucleo familiare anagrafico ed è possibile richiedere il contributo per:

- ✓ pagamento di bollette/fatture insolute;
- ✓ rimborso per pagamenti già effettuati.

Sia per i debiti pregressi che per i pagamenti rimborsabili gli stessi verranno presi in considerazione a decorrere dal 4 marzo 2020, in concomitanza con la proclamazione dello stato di emergenza nazionale da pandemia COVID-19.

Il contributo sarà erogato secondo i massimali indicati nell'art. 3 e comunque per un importo non eccedente nelle fatture/bollette presentate insolute o per le quali si richiede il rimborso e **dovrà essere destinato in via prioritaria a sanare eventuali morosità.**

Per il contributo al pagamento dei canoni locazione e utenze domestiche riferito a bollette insolute una volta ricevuto l'importo il beneficiario dovrà impegnarsi al pagamento delle stesse

entro 10 giorni dall'effettiva ricezione del contributo. Entro 5 giorni dall'avvenuto pagamento il beneficiario dovrà trasmettere copia delle bollette/fatture recanti la ricevuta di avvenuto pagamento.

Le misure in oggetto verranno concesse sino ad esaurimento fondi, se dopo una prima attribuzione vi sarà ulteriore disponibilità di risorse si provvederà a riassegnarle in maniera del tutto proporzionale agli aventi diritto

Art. 7 - Verifica e controlli

L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 8 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 9 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della DGC.